



COMUNE DI TORRE D'ARESE

P.zza Roma 3 – 27010 Torre d' Arese (PV)

Tel. 0382/947033 – Fax 0382/947392 –

e-mail: info@comune.torredarese.pv.it

C.F. – P.IVA: 00475460184

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL COMPOSTAGGIO DOMESTICO

(Approvato con delibera CC n. 5 del 29/04/2026)

CAPO I – COMPOSTAGGIO DOMESTICO E AGEVOLAZIONI.....	2
Art. 1 - Definizioni.....	2
Art. 2 - Oggetto del Regolamento	2
Art. 3 - Registro comunale dei compostatori	2
Art. 4 - Modalità di compostaggio	3
Art. 5 - Materiali compostabili.....	3
CAPO II – AGEVOLAZIONI	4
Art. 6 - Agevolazioni: condizioni e modalità di attribuzione	4
Art. 7 - Verifica, sospensione, revoca della riduzione tributaria	5
Art. 8 - Sanzioni.....	6
Art. 9 - Rinuncia e variazioni.....	6
CAPO III – DISPOSIZIONI FINALI	6
Art. 10 - Norme di rinvio	6
Art. 11 - Pubblicazione ed entrata in vigore.....	6
Art.12 - Modifiche al presente regolamento.....	7
Art. 13 - Disposizioni finali	7
Allegato A	

CAPO I – COMPOSTAGGIO DOMESTICO E AGEVOLAZIONI

Art. 1 - Definizioni

Rifiuti organici: insieme di frazione umida e frazione verde, definiti ai sensi del D.Lgs 152/2006 art. 183 e ss.mm.ii “i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, raccolti in modo differenziato.”

Compostaggio domestico o autocompostaggio: il trattamento degli scarti organici delle utenze domestiche ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto derivante dalla raccolta differenziata dei rifiuti organici che quindi non vengono conferiti al servizio pubblico di raccolta rifiuti, ma accumulati direttamente dall'utenza in appositi contenitori.

Compostiera: apposito contenitore per realizzare il compostaggio domestico.

Compost: materiale prodotto dalla trasformazione degli scarti organici, ricco di sostanze nutritive da riutilizzare come ammendante del terreno del proprio orto o giardino che non può e non deve essere conferito insieme ad altri rifiuti per la raccolta e smaltimento al gestore dei Servizi di Igiene Urbana;

Registro comunale dei compostatori: elenco degli utenti domestici che dichiarano di trattare, in modo autonomo, i rifiuti organici secondo le disposizioni del presente Regolamento, non conferendoli al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati

Art. 2 - Oggetto del Regolamento

Il compostaggio è parte integrante di un insieme di iniziative legate al corretto espletamento della raccolta differenziata dei rifiuti urbani e più in generale volte alla salvaguardia dell'ambiente, alla riduzione complessiva dei rifiuti ed alla valorizzazione delle risorse ambientali del territorio mediante il riciclo e il recupero dei rifiuti medesimi. Le utenze domestiche che effettuano il compostaggio contribuiscono a ridurre la quantità di rifiuti prodotti, determinando economie in termini di conferimento, trasporto e trattamento dei rifiuti medesimi da parte del gestore dei servizi di igiene urbana.

Nel perseguire le finalità contenute nella normativa comunitaria e nazionale, l'obiettivo prioritario è la riduzione della quantità complessiva dei rifiuti prodotti sul territorio, anche mediante l'incentivazione della corretta pratica del compostaggio domestico dei rifiuti organici.

Pertanto, il presente Regolamento ha il fine di incrementare l'uso del compostaggio domestico, disciplinando e riconoscendo le attività di compostaggio, mediante la riduzione del tributo comunale sui rifiuti per chi effettua tale pratica.

I soggetti destinatari delle norme del presente regolamento sono tutti gli utenti TARI presenti sul territorio dell'ente che dispongono di uno spazio di adeguate dimensioni, come giardino, orto o terreno, nel quale effettuare il compostaggio domestico secondo le indicazioni del presente Regolamento.

Art. 3 - Registro comunale dei compostatori

L'iscrizione al registro è volontaria ed è riservata alle utenze domestiche aventi diritto secondo quanto stabilito dal presente Regolamento.

L'iscrizione può avvenire in favore di nuovi soggetti ovvero di coloro che già praticano un'attività di compostaggio domestico alla data di pubblicazione del presente Regolamento.

Per essere iscritti al Registro comunale dei compostatori sono necessari i seguenti requisiti:

- essere utenti domestici iscritti al ruolo TARI nel comune di Torre d'Arese;
- essere iscritti o che abbiano presentato apposita denuncia di iscrizione a ruolo, per il tributo comunale sui rifiuti;
- non avere insoluti pregressi relativamente alla tassa sui rifiuti (TARI);
- avere in proprietà, affitto, comodato, usufrutto ovvero altro diritto reale o di godimento un fondo privato

- (giardino, orto o terreno) di pertinenza dell'abitazione di residenza o comunque ricompreso nel territorio comunale, che offra la possibilità di successivo utilizzo del compost prodotto;
- dichiarare il possesso ed il corretto utilizzo dell'apposita compostiera
 - impegnarsi ad iniziare e proseguire con continuità il compostaggio domestico al fine di recuperare i rifiuti organici di cucina e di giardino prodotti dal proprio nucleo familiare;
 - posizionare la compostiera in luogo ben definito e facilmente verificabile dagli operatori incaricati, ossia su terreni privati facilmente accessibili e ricompresi nel territorio comunale;
 - non modificare la posizione della compostiera, fatta salva successiva comunicazione di variazione da inviarsi tempestivamente;
 - consentire l'accesso agli operatori comunali incaricati delle verifiche annuali a campione.
 - trattare rifiuti organici che provengono esclusivamente dalla normale attività domestica;
 - realizzare il compostaggio in modo da non arrecare danno all'ambiente, non creare pericoli di ordine igienico sanitario, non provocare disturbi con esalazioni moleste o la proliferazione di animali indesiderati e comunque, non dare luogo a qualsiasi altro disagio;

Sono esclusi e non si considerano compostaggio domestico:

- le concimaie funzionalmente connesse all'attività agricola;
- rifiuti organici provenienti da attività produttive (aziende agricole, artigianali o commerciali) ovvero da Comunità.

Art. 4 - Modalità di compostaggio

Il compostaggio domestico può essere effettuato con uno qualunque dei seguenti sistemi:

- compostiera di proprietà dell'utenza;
- contenitore, ad uso compostiera, autocostruito ed avente idonee caratteristiche tecnico-costruttive;
- altre modalità di compostaggio, tipo concimaia, cumulo o buca.

La struttura di compostaggio domestico deve essere posizionata all'aperto e poggiare su suolo naturale. È obbligatorio, con qualsiasi sistema adottato, introdurre i rifiuti organici nella compostiera a diretto contatto col terreno, al fine di consentire il passaggio di microrganismi, lombrichi ed insetti responsabili del corretto sviluppo di tutto il processo, nonché di evitare l'accumulo di percolato.

Il luogo dove viene effettuato il compostaggio deve essere ben localizzato e accessibile da parte del personale comunale, per le verifiche previste dal presente Regolamento.

La struttura di compostaggio domestico deve essere opportunamente collocata in modo da non recare alcun danno e/o fastidio ai confinanti, deve essere di piena disponibilità dell'utenza, deve evitare eventuali molestie ai vicini dovute a malfunzionamenti o a errori temporanei nella conduzione del compostaggio.

In particolare, dovranno essere adottate distanze precauzionali da porte e finestre delle altrui abitazioni limitrofe e comunque, si dovrà rispettare quanto stabilito dal codice civile ed in particolare al contenuto dell'art. 889 ("chi vuole aprire pozzi, cisterne, fosse di latrina o di concime presso il confine, anche se su questo si trova un muro divisorio, deve osservare la distanza di almeno due metri tra il confine e il punto più vicino del perimetro interno delle opere predette.")

Nel caso di collocazione della compostiera in spazi comuni di unità condominiali, l'attivazione del compostaggio è subordinata al rilascio di specifica autorizzazione da parte di tutti i condomini.

L'utente si impegna a rispettare le disposizioni sopra richiamate, sollevando l'Amministrazione Comunale da responsabilità in caso di eventuali contestazioni tra confinanti e/o terzi, che rimangono questioni di natura esclusivamente privatistica.

Art. 5 - Materiali compostabili

È obbligatorio ridurre il più possibile le dimensioni degli scarti vegetali e mescolare le diverse componenti, al fine di ridurre i tempi di compostaggio e rendere il materiale più omogeneo.

Per ottenere un risultato migliore è consigliabile non comprimere la massa organica.

Se non è possibile distribuire in modo uniforme le diverse componenti, è indispensabile mescolare il compost almeno una volta durante il processo.

Il processo di compostaggio per svilupparsi correttamente ha bisogno di ossigeno, umidità, ed un giusto rapporto tra la componente fibrosa, che contiene carbonio, e quella proteica, che contiene azoto. Quando la prima è eccessiva (troppa ramaglia o segatura di legno) il processo stenta ad avviarsi ed è molto lungo, quando la seconda è preponderante, si sviluppa in fretta ma forma poco humus.

A titolo indicativo e non esaustivo sono compostabili le sostanze organiche di seguito elencate:

- scarti di frutta e verdura, scarti vegetali di cucina (bucce di frutta e di ortaggi, scarti derivanti dalla pulizia delle verdure, fondi di caffè, filtri del the, gusci di uova);
- piccole quantità di pane raffermo, avanzi di cibo (solo in piccole quantità e nel limite che non producano l'insorgenza di problemi igienico sanitari quali la presenza di roditori e/o insetti indesiderati);
- ramaglie, potature, erba, fiori e fogliame;
- fiori recisi appassiti, piante da vaso (di piccole dimensioni) anche con pane di terra;
- segatura e trucioli di legno non trattato, paglia;
- residui vegetali dell'attività di giardinaggio ed orticoltura;
- piccole quantità di cenere di legna.

È comunque vietato il compostaggio dei seguenti materiali:

- legno verniciato;
- olio di frittura;
- lettiere di animali domestici;
- tessuti;
- sostanze contenenti acidi;
- sostanze contaminate da prodotti chimici di sintesi e in generale ogni sostanza potenzialmente dannosa per l'ambiente.

Carne, pesce e formaggio pur essendo materiali degradabili, possono attirare animali indesiderati, come topi e insetti. Per evitare l'insorgere di inconvenienti igienico-sanitari, ne è ammesso l'utilizzo in piccole quantità e solo se non provoca la diffusione di cattivi odori e/o la proliferazione di insetti e roditori.

L'eventuale rifiuto verde proveniente da sfalci, potature o residui dell'orto, in esubero rispetto alla capacità di compostaggio dovrà essere conferito nei cassonetti stradali dedicati alla raccolta dell'organico.

È vietato:

- miscelare rifiuti pericolosi con i rifiuti compostabili;
- introdurre nelle compostiere rifiuti diversi da quelli consentiti/elencati nel presente Regolamento;
- depositare i rifiuti nella compostiera quando il loro volume sia tale da impedire la chiusura del coperchio;
- depositare i rifiuti nei pressi della compostiera;
- impiegare le compostiere per usi impropri e/o trasportarle in luoghi diversi da quelli dichiarati nel modulo di adesione al compostaggio domestico;
- l'abbandono ed il deposito di qualsiasi tipo di rifiuto compostabile su tutte le aree pubbliche e/private;
- l'immissione di qualsiasi tipologia di rifiuti, inclusi quelli destinati al compostaggio, allo stato solido e/o liquido nelle acque superficiali e/o sotterranee.

CAPO II – AGEVOLAZIONI

Art. 6 - Agevolazioni: condizioni e modalità di attribuzione

L'adesione al compostaggio domestico, come descritto dal presente Regolamento, è su base volontaria. Gli utenti che intendono aderirvi ed ottenere la relativa riduzione del tributo TARI, devono presentare istanza al Comune utilizzando l'apposito modello di cui all'Allegato A.

Le utenze che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 e che di fatto conducono in maniera continuativa l'attività di compostaggio domestico, hanno diritto ad una riduzione tributaria.

La riduzione sulla TARI sarà effettuato nella misura prevista dal regolamento TARI approvato.

Ogni anno, a campione sulle utenze che hanno richiesto la compostiera, verranno effettuati dei controlli dal personale appositamente incaricato dal Comune, il quale accerterà l'attività effettivamente svolta da parte delle utenze e provvederà a stilare un elenco dei nuclei familiari che conducono tale attività in maniera continuativa e che per questo hanno diritto al predetto sconto.

Per poter ottenere l'agevolazione il cittadino iscritto a ruolo TARI, ed in regola con il pagamento del tributo, deve presentare apposita domanda utilizzando il modello di cui all'Allegato A. La domanda deve essere presentata:

- all'Ufficio protocollo dell'Ente;
- tramite PEC: comune.torredarese@pec.regione.lombardia.it.

Ai soli fini della riduzione del tributo, il soggetto che presenta l'istanza deve essere obbligatoriamente la persona fisica intestataria di utenza TARI.

Ai fini dell'attribuzione della riduzione tributaria il soggetto iscritto a ruolo TARI deve dichiarare inoltre la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3:

La riduzione tributaria decorrerà dall'anno solare successivo a quello della domanda, quando sarà materialmente riconosciuta nella fatturazione dell'anno successivo, previa iscrizione dell'utenza nel Registro Comunale dei compostatori di cui al precedente art. 3.

L'accertamento dell'effettiva e continuativa attività di compostaggio domestico avverrà tramite sopralluoghi così come stabilito dal successivo articolo 7.

La domanda di agevolazione tributaria avrà effetto anche per gli anni successivi, a condizione che siano mantenuti tutti i requisiti previsti.

Le utenze domestiche che conducono l'attività di compostaggio domestico, non possono conferire al servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani i rifiuti la cui tipologia rientra fra quelle ammesse al compostaggio, pena la decadenza dello sconto percentuale sulla TARI

Gli iscritti al registro dei compostatori devono consentire l'accesso agli operatori comunali incaricati delle verifiche annuali a campione.

Art. 7 - Verifica, sospensione, revoca della riduzione tributaria

L'Amministrazione comunale effettua, nel corso dell'anno solare, verifiche a campione presso coloro che svolgono il compostaggio domestico e hanno fatto richiesta di riduzione tributaria, al fine di valutare la corretta applicazione del presente regolamento.

Il richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'esecuzione di sopralluoghi da parte del personale dell'Amministrazione o di altro personale appositamente incaricato, il quale provvederà alla verifica della localizzazione della struttura di compostaggio e all'accertamento della corretta, reale e costante attività di compostaggio domestico.

Qualora, in fase di controllo, venga accertato che:

- il compostaggio domestico non sia in corso di effettuazione;
- l'attività di compostaggio venga esercitata solo parzialmente, in modo sporadico;
- le modalità di esecuzione del compostaggio non siano conformi a quanto stabilito dal presente Regolamento;

verrà redatto verbale di sopralluogo e la riduzione tributaria sarà revocata. Di tale decisione verrà data comunicazione all'utente interessato da parte dell'Ufficio competente.

Per ottenere nuovamente la riduzione tributaria della parte variabile della TARI, l'utente a cui è stata revocata l'agevolazione, dovrà presentare nuova istanza a partire dall'anno successivo a quello della revoca.

Nel caso in cui non sia stato possibile effettuare la verifica di controllo per assenza dell'utente, questo verrà informato mediante comunicazione scritta del tentativo di verifica e sarà invitato a comunicare all'ufficio competente i giorni e le fasce orarie in cui l'addetto al controllo avrà la possibilità, a sua discrezione, di effettuare

una nuova verifica senza necessaria preventiva comunicazione. In mancanza di comunicazione da parte dell'utente entro 30 gg dal ricevimento della nota, decadrà la riduzione TARI. Se l'utente intenderà accedere nuovamente alla riduzione TARI, dovrà ripresentare domanda, consentire agli operatori la verifica e la riduzione diverrà efficace a partire dall'anno successivo

L'agevolazione tributaria non è, infatti, frazionabile e, qualora nel corso dell'anno solare venga emanato provvedimento di revoca o venga data disdetta da parte dell'utente, la riduzione cessa di operare a partire dalla medesima annualità.

Il provvedimento di revoca riduzione TARI è emanato dall'ufficio Tributi sulla scorta del verbale di sopralluogo negativo.

Art. 8 - Sanzioni

Fermo restando che non si configurino ipotesi di reato, la violazione delle norme del presente regolamento comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa di euro 150,00, obblabile entro 5 giorni con euro 100,00.

La verbalizzazione delle inottemperanze regolamentari rilevate, compete al personale di Polizia Locale, che potrà procedere all'accertamento sul mancato rispetto degli obblighi di cui al presente regolamento.

Le sanzioni sono comminate nel rispetto del D.Lgs. n. 267/2000, dalla legge n. 689/81 e ss.mm.ii. e delle altre disposizioni in materia.

Art. 9 - Rinuncia e variazioni

Tutte le comunicazioni di rinuncia e variazione vengono effettuate utilizzando le medesime modalità di cui all'art. 6

Il richiedente, che intende cessare la pratica del compostaggio domestico, è tenuto a dare preventiva disdetta comunicando al Comune la data di cessazione delle operazioni di conferimento a mezzo di semplice comunicazione contenente i propri dati anagrafici e la volontà di disdettare la riduzione TARI per cessazione della pratica del compostaggio.

Nel caso venissero meno le condizioni per praticare il compostaggio domestico (ad esempio: indisponibilità dell'area verde), l'utente è tenuto a comunicare tempestivamente la cessazione della pratica del compostaggio.

Eventuali variazioni dei dati dichiarati dal richiedente nella domanda di agevolazione, ad esempio modifica del posizionamento della compostiera (nuova localizzazione per cambio residenza o individuazione nuova area presso il medesimo domicilio) ovvero della modalità di gestione (tipologia di contenitore) devono essere tempestivamente comunicate.

In caso di variazione dell'intestatario TARI a seguito di cessione per vendita, locazione, donazione, successione ovvero a qualsiasi altro titolo, dell'immobile oggetto del tributo, il nuovo intestatario dovrà tempestivamente procedere a presentare nuova istanza per la pratica di compostaggio domestico ovvero inviare una comunicazione di cessazione della stessa.

CAPO III – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 10 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si rimanda alle norme contenute nel D.Lgs n. 152/2006 ss.mm.ii ed alle relative norme di attuazione, nonché alla vigente normativa statale, regionale e comunale.

Art. 11 - Pubblicazione ed entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione che lo approva, con la

pubblicazione nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente.

Art.12 - Modifiche al presente regolamento

Il Comune si riserva la facoltà di aggiornare e modificare il presente regolamento, in base a sopraggiunte variazioni e alle necessità di raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e di ottimizzazione della gestione del servizio.

Art. 13 - Disposizioni finali

Ogni altra disposizione comunale contraria o incompatibile con il presente Regolamento si deve intendere abrogata.

ATTO DI INFORMAZIONE EX ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679

COMUNE DI TORRE D'ARESE, (C.F. e P. IVA: 00475460184) (infra "COMUNE"), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Magherno (PV), Piazza A. Marenzi, 7, in qualità di Titolare del trattamento ex artt. 4 n. 7) e 24 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), informa, ai sensi dell'art. 13 GDPR, che le informazioni descritte al successivo art. 1 saranno trattate per l'esecuzione delle finalità illustrate al successivo art. 2.

1. Categoria dei dati oggetto del trattamento.

1.1. COMUNE raccoglie e tratta, al fine di perseguire le finalità di trattamento descritte all'art. 2, le seguenti informazioni, riferibili ad una persona fisica e/o giuridica, ivi inclusi gli eventuali relativi lavoratori/rappresentanti/procuratori: **(i)** dati personali ex art. 4 n. 1) del GDPR cd. identificativi (es. nome; cognome; codice fiscale; luogo/data di nascita; indirizzo di residenza/domicilio/dimora; numero di telefono; indirizzo di posta elettronica ordinaria e/o certificata), ivi inclusi i dati cd. finanziari (es. conto corrente bancario/postale; iban) e/o di regolarità contributiva (es. DURC) (infra "dati personali"); **(ii)** dati non personali ex art. 3 n. 1) del Regolamento UE n. 1807/2018 (es. denominazione sociale; sede legale/secondaria; partita iva) (infra "dati non personali"); **(iii)** dati personali cd. giudiziari ex art. 10 del GDPR, ove necessario per ottemperare a specifiche disposizioni normative (infra "dati personali cd. giudiziari"). D'ora in avanti, i dati personali, i dati non personali e i dati personali cd. giudiziari sono anche definiti, in via congiunta (e per semplicità), soltanto come "informazioni".

2. Finalità di trattamento e relativa base giuridica.

2.1. Le informazioni sono trattate, da parte di COMUNE, per l'esecuzione delle seguenti finalità di trattamento:

- a. Gestione/esecuzione di un rapporto contrattuale, ivi inclusa l'esecuzione dei conseguenti adempimenti normativi/fiscali/economici/amministrativi/contrattuali di varia natura (es. applicazione di una penale; risoluzione contrattuale; pagamento del compenso; collaudo);
- b. Esercizio/difesa di un diritto proprio o di terzi, anche in sede giudiziale.

Nel rispetto dell'art. 13 paragrafo 2) lettera e) del GDPR, COMUNE precisa che l'eventuale mancata comunicazione delle informazioni richieste può eventualmente determinare l'impossibilità, in capo a COMUNE medesima, di eseguire, in modo compiuto, la finalità di trattamento di cui all'art. 2.1. lettera a).

Nel rispetto dell'art. 13 paragrafo 1) lettera d) del GDPR, COMUNE precisa che l'"interesse legittimo" perseguito, ove necessario ed opportuno, mediante l'operazione di trattamento di cui all'art. 2.1. lettera b), consiste nella tutela dei diritti propri o di terzi, anche in sede giudiziale: in merito, COMUNE precisa, nel rispetto del paragrafo 1.3) del Provvedimento n. 146 del 5.6.2019 a firma del Garante Privacy italiano, che, a tal fine, deve trattarsi di un contenzioso in atto ovvero di una situazione di precontenzioso.

A tal riguardo, COMUNE precisa che la base giuridica delle finalità di trattamento di cui all'art. 2.1. si rinviene nelle seguenti disposizioni normative: (i) per l'esecuzione della finalità di trattamento di cui all'art. 2.1. lettera a): art. 6 paragrafo 1) lettere b) c) e) del GDPR, per i dati personali; art. 10 del GDPR (da leggersi, assieme, all'art. 2 octies comma 3 lettere a) c) d) h) del novellato D. Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy), per gli eventuali dati personali cd. giudiziari; (ii) per l'esecuzione della finalità di trattamento di cui all'art. 2.1. lettera b): art. 6 paragrafo 1) lettera f) del GDPR, per i dati personali; art. 10 del GDPR (da leggersi, assieme, all'art. 2 octies comma 3) lettera e) del Codice Privacy), per gli eventuali dati personali cd. giudiziari.

3. Periodo di conservazione.

3.1. In ossequio all'art. 13 paragrafo 2) lettera a) del GDPR, COMUNE comunica i seguenti periodi/criteri temporali di conservazione, al termine dei quali le informazioni saranno soggette a cancellazione, distruzione ovvero anonimizzazione: (i) per l'esecuzione delle finalità di trattamento di cui all'art. 2.1. lettere a) b): nel rispetto di quanto prescritto nel Piano di Conservazione dei Comuni, da considerarsi parte integrante e sostanziale.

4. Destinatari.

4.1. Nel rispetto dell'art. 13 paragrafo 1) lettera e) del GDPR, COMUNE precisa che le informazioni possono essere oggetto di comunicazione, ove opportuno e necessario, ad uno o più destinatari ex art. 4 n. 9) del GDPR, così individuati, in via generale, per categoria: **(i)** per l'esecuzione della finalità di trattamento di cui all'art. 2.1. lettera a): soggetti autorizzati al trattamento da COMUNE; consulenti/imprese di varia natura che erogano servizi connessi, anche in via indiretta, alla finalità di trattamento in questione (es. società ICT; consulente fiscale); ente/organo pubblico di varia natura; **(ii)** per l'esecuzione della finalità di trattamento di cui all'art. 2.1. lettera b): soggetti autorizzati al trattamento da COMUNE; consulenti/imprese di varia natura che erogano servizi/prestazioni connesse, anche in via indiretta, alla finalità di trattamento in questione (es. consulente legale); ente/organo pubblico di varia natura. COMUNE precisa, infine, che soltanto i dati personali e/o i dati non personali potranno essere oggetto di diffusione, laddove ciò sia strettamente necessario per rispettare/ottemperare a una specifica disposizione normativa, nel rispetto, sempre, dei principi cardine ex art. 5 del GDPR.

5. Trasferimento.

5.1. Le informazioni sono/possono essere conservate all'interno di archivi automatizzati, parzialmente automatizzati e/o non automatizzati appartenenti o comunque riconducibili, anche in via indiretta, a COMUNE, e ubicati all'interno dello Spazio Economico Europeo (SEE).

6. Diritti del soggetto interessato.

6.1. In relazione soltanto ai dati personali e/o ai dati personali cd. giudiziari, COMUNE informa della facoltà di esercitare i seguenti diritti eventualmente soggetti alle limitazioni previste dagli artt. 2 undecies e 2 duodecimes del Codice Privacy: diritto di accesso ex art. 15 del GDPR: diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali, oltre che le informazioni di cui all'art. 15 del GDPR (es. finalità di trattamento, periodo di conservazione); diritto di rettifica ex art. 16 del GDPR: diritto di correggere,

aggiornare o integrare i dati personali; diritto alla cancellazione ex art. 17 del GDPR: diritto di ottenere la cancellazione o distruzione o anonimizzazione dei dati personali, laddove tuttavia ricorrano i presupposti elencati nel medesimo articolo; diritto di limitazione del trattamento ex art. 18 del GDPR: diritto con connotazione marcatamente cautelare, teso ad ottenere la limitazione del trattamento laddove sussistano le ipotesi disciplinate dallo stesso art. 18; diritto alla portabilità dei dati ex art. 20 del GDPR: diritto di ottenere i dati personali, forniti al COMUNE, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un sistema automatico (e, ove richiesto, di trasmetterli, in modo diretto, ad un altro Titolare del trattamento), laddove sussistano le specifiche condizioni indicate dal medesimo articolo (es. base giuridica del consenso e/o esecuzione di un contratto; dati personali forniti dall'interessato); diritto di opposizione ex art. 21 del GDPR: diritto di ottenere la cessazione, in via permanente, di un determinato trattamento di dati personali; diritto di proporre reclamo all'Autorità di Controllo (ossia, Garante Privacy italiano) ex art. 77 del GDPR: diritto di proporre reclamo laddove si ritiene che il trattamento oggetto d'analisi violi la normativa nazionale e comunitaria sulla protezione dei dati personali.

6.2. In aggiunta ai diritti descritti al precedente art. 6.1., COMUNE precisa che, in relazione soltanto ai dati personali e/o ai dati personali cd. giudiziari, sussiste, ove possibile e conferente, la facoltà di esercitare, da un lato, il (sotto) diritto previsto dall'art. 19 del GDPR ("Il titolare del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate a norma dell'articolo 16, dell'articolo 17, paragrafo 1, e dell'articolo 18, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. Il titolare del trattamento comunica all'interessato tali destinatari qualora l'interessato lo richieda"), da considerarsi connesso e collegato all'esercizio di uno o più diritti regolamentati agli artt. 16, 17 e 18 del GDPR; dall'altro lato, COMUNE precisa che, in relazione soltanto ai dati personali e/o ai dati personali cd. giudiziari, sussiste, ove possibile e conferente, la facoltà di esercitare il diritto previsto dall'art. 22 paragrafo 1) del GDPR ("L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona"), fatte salve le eccezioni previste dal successivo paragrafo 2).

6.3. In ossequio all'art. 12 paragrafo 1) del GDPR, COMUNE si impegna a fornire le comunicazioni di cui agli artt. da 15 a 22 e 34 del GDPR in forma concisa, trasparente, intellegibile, facilmente accessibile e con un linguaggio semplice e chiaro: tali informazioni saranno fornite per iscritto o con altri mezzi eventualmente elettronici ovvero, su richiesta del soggetto interessato, saranno fornite oralmente purché sia comprovata, con altri mezzi, l'identità di quest'ultimo.

6.4. In ossequio all'art. 12 paragrafo 3) del GDPR, COMUNE informa che si impegna a fornire le informazioni relative all'azione intrapresa riguardo ad una richiesta ai sensi degli artt. da 15 a 22 del GDPR senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa; tale termine può essere prorogato di n. 2 mesi se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste (in tal caso, COMUNE si impegna ad informare di tale proroga e dei motivi del ritardo, entro un mese dal ricevimento della richiesta).

6.5. I sopra descritti diritti (fatta eccezione per il diritto ex art. 77 del GDPR) possono essere esercitati mediante i dati di contatto illustrati al successivo art. 7.

7. Dati di contatto.

7.1. COMUNE può essere contattata al seguente recapito: comune.torredarese@pec.regione.lombardia.it

7.2. Il Responsabile della protezione dei dati (RPD/DPO) ex art. 37 del GDPR, nominato da COMUNE, può essere contattato al seguente recapito: gabriele.borghi@baldiandpartners.it

Maghero, lì 4.8.2025 (data di ultimo aggiornamento).

PER PRESA VISIONE
